

Imputato nella causa principale

Pál Aranyosi

Altra parte: Generalstaatsanwaltschaft Bremen

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri ⁽¹⁾ (2002/584/GAI), debba essere interpretato nel senso che un'extradizione ai fini di un'azione penale è illegittima se sussistono gravi indizi che le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente violino i diritti fondamentali dell'interessato e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, o se detto articolo debba essere interpretato nel senso che in questi casi lo Stato di esecuzione può o deve subordinare la decisione sulla legittimità di un'extradizione a una garanzia sul rispetto delle condizioni di detenzione. Se lo Stato di esecuzione possa o debba formulare al riguardo concreti requisiti minimi sulle condizioni di detenzione da garantire.
- 2) Se gli articoli 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), debbano essere interpretati nel senso che l'autorità giudiziaria emittente è anche autorizzata a fornire garanzie sul rispetto delle condizioni di detenzione, o se, a tal riguardo, rimanga fermo quanto previsto dal sistema interno di attribuzione delle competenze dello Stato membro emittente.

⁽¹⁾ GU L 190, pag. 1.

Impugnazione proposta il 27 luglio 2015 dalla Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR) avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 20 maggio 2015, causa T-456/10, Timab Industries et CFPR/Commissione

(Causa C-411/15 P)

(2015/C 320/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (rappresentante: N. Lenoir, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

- annullare la sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015, pronunciata nella causa T-456/10;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale al fine di ridurre adeguatamente l'importo dell'ammenda;
- constatare incidentalmente che il Tribunale ha violato il diritto all'equo processo a causa della durata irragionevole del procedimento giurisdizionale;
- condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti invocano cinque motivi di annullamento.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe travisato le norme relative all'onere della prova e violato i diritti della difesa considerando che spettava alle ricorrenti provare, nel corso del procedimento di transazione, la loro mancata partecipazione all'intesa anteriormente al 1993.

In secondo luogo, esse contestano al Tribunale di aver violato il diritto a non autoaccusarsi nonché i diritti della difesa. Il Tribunale avrebbe travisato il proprio potere di piena giurisdizione non verificando l'obbligo probatorio in capo alla Commissione, in merito alla qualificazione in quanto asserite «ammissioni» da parte delle ricorrenti che ha avuto un'influenza considerevole nella fissazione dell'importo dell'ammenda.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe travisato la portata del proprio potere di piena giurisdizione considerando come «nuovi elementi» il riconoscimento da parte della Commissione della loro mancata partecipazione all'intesa tra il 1978 del 1992, dopo che le ricorrenti si erano ritirate dal procedimento di transazione, per giustificare l'irrogazione di una ammenda considerevolmente maggiorata per un'infrazione di durata assai significativamente ridotta.

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe travisato il proprio potere di piena giurisdizione, avrebbe viziato la propria sentenza con motivi contraddittori, avrebbe commesso errori di diritto nell'applicazione del procedimento di transazione e avrebbe violato i principi di legittimo affidamento e di parità di trattamento, avallando la soppressione quasi integrale delle riduzioni per cooperazione concesse nel corso del procedimento di transazione, in proporzioni che le ricorrenti non potevano ragionevolmente prevedere.

In ultimo luogo, le ricorrenti censurano il Tribunale per aver travisato il proprio potere di piena giurisdizione e violato i principi di parità di trattamento e di personalizzazione della pena.

In via incidentale, le ricorrenti chiedono infine alla Corte di constatare che il Tribunale ha travisato il diritto ad un equo processo, in violazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, a causa della durata irragionevole del procedimento.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 27 luglio 2015 —
Elaine Farrell/Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland and the Attorney General,
Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)**

(Causa C-413/15)

(2015/C 320/28)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: Elaine Farrell

Convenuti: Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland and the Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)